

**AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
CREMAZIONE ALLA SOCREM. CONTRATTO DI SERVIZIO. APPROVAZIONE**

PROPOSTA DI MODIFICHE AL CONSIGLIO COMUNALE

In via preliminare l'Agencia ritiene fuorviante che la deliberazione del Consiglio Comunale e l'allegata bozza di contratto di servizio definiscano la Socrem "proprietaria degli edifici e degli impianti di cremazione". Tale qualifica, mai richiamata del resto né nella Convenzione primigenia né in quelle successive, appare infatti incompatibile con la disciplina dell'articolo 824 del codice civile relativo alla attribuzione dei cimiteri al demanio pubblico inalienabile.

Non appare neppure giustificata, alla luce delle Convenzioni stipulate dalla Socrem con la Città di Torino, la carenza in ordine alle clausole relative al trasferimento di diritti reali (che vanno di necessità ad accedere alla proprietà) allo spirare della Convenzione.

Sul piano fattuale occorre inoltre analizzare il rapporto tra durata del contratto con la Città di Torino e durata dei rapporti con gli assegnatari delle cellette e verificare come possa essere garantita la posizione di questi ultimi a fronte della possibile interruzione del rapporto Città di Torino - Socrem.

Sotto il profilo dei corrispettivi percepiti dalla Socrem, quantificati per difetto in 12 milioni di euro negli ultimi sei anni (2000 - 2005 fonte: Socrem), non appare neppure giustificato che la Città non abbia a pretendere alcun introito (fisso ovvero indicizzato rispetto ai medesimi), in analogia a quanto si evince dal Contratto di servizio fra AFC e Città (avente per oggetto la gestione dei cimiteri), in corso di esame da parte dell'Agencia stessa.

Ancorché le pregresse considerazioni rivestano un carattere preliminare assorbente l'Agencia tuttavia sottopone qui di seguito all'attenzione del Consiglio i sottoelencati rilievi.

L'analisi del contratto di servizio non può prescindere da alcune perplessità di fondo.

Se nel contratto stesso (in particolare: nelle premesse e nell'art. 10) si parla di "edifici realizzati nelle aree avute in concessione", e ciò correttamente, trattandosi di manufatti che insistono su un terreno indubabilmente demaniale (art. 824 cod. civ.) nel testo della deliberazione di accompagnamento (G.C. 24 ottobre 2006 a pag. 3, penultimo capoverso), si configura la

SOCREM come “proprietaria degli edifici realizzati nell’area cimiteriale”; lo stesso dicasi nella bozza del contratto di servizio.

Si suggerisce pertanto di accertare attraverso il servizio la natura del diritto reale di godimento, in base al quale la SOCREM detiene gli edifici nell’area cimiteriale, che non può in nessun caso essere quello di proprietà.

Altro motivo di perplessità è l’omissione di ogni riferimento alla destinazione degli impianti (forno crematorio) e manufatti (tempio crematorio, cellette, etc.) realizzati a cura e spese della SOCREM, una volta che per qualsiasi motivo sia venuto meno il rapporto concessorio che la lega alla Città (naturale scadenza della convenzione ovvero disdetta di essa).

In casi consimili, al fine di evitare inutili contenziosi, dovrebbe risultare a chiare lettere che “gli impianti e i manufatti e conseguenti migliorie, realizzati tutti a cura e spese della SOCREM al termine della concessione accedono gratuitamente alla proprietà senza che la società concessionaria possa nulla pretendere in proposito”.

In relazione all’articolo 3 si suggerisce, per esigenze di certezza, di individuare in maniera espressa le prescrizioni della Convenzione 14.10.1886 ancora vigenti.

In relazione all’articolo 4 si suggerisce di precisare che la possibilità di rinnovo è convenuta “salve norme di legge in tema di gestione di servizi pubblici”. Sul piano strettamente civilistico è comunque necessario stabilire la durata del nuovo contratto.

In relazione all’articolo 5 va rilevato che

Si suggerisce di sostituire il primo comma con il seguente testo: “la Socrem e il Comune si impegnano, con la sottoscrizione di protocolli paritetici, a definire, mediante idonei parametri di riferimento, la qualità del servizio in concessione.”

- Appare troppo generico il mero richiamo nel secondo periodo circa il rispetto del diritto alla privacy e che conseguentemente andrebbe disciplinato già nel contratto di servizio almeno i seguenti aspetti: individuazione titolare e responsabili del trattamento; gestione dell’informativa agli interessati; gestione delle misure di sicurezza prescritte dal dlgs 196/2003.

In relazione all'articolo 6 va rilevato che

- in ossequio alla normativa sulla tutela della riservatezza, e sottolineando che il flusso di informazioni potrebbe riguardare dati sensibili, andrebbe precisato che 1) la Socrem non è tenuta a conservare e comunque a trattare i dati relativi ai decessi di soggetti non soci; 2) i dati anagrafici messi a disposizione della Socrem sono esclusivamente quelli che per normativa di settore sono conoscibili da chiunque; 3) è escluso un accesso diretto, indiscriminato e generalizzato agli archivi anagrafici

In relazione all'articolo 7 va rilevata la necessità di integrare il contratto di servizio con apposite prescrizioni relative a:

- sanzioni in caso di mancata adozione o mancato aggiornamento della Carta dei servizi
- rimborsi automatici alla cittadinanza in caso di disservizi
- oneri di pubblicazione della Carta dei servizi presso l'utenza
- procedure di consultazione con associazione degli utenti
- doverosità della Socrem di apportare modifiche alla Carta dei Servizi su richiesta cogente dell'Amministrazione comunale

In relazione all'articolo 11 va rilevata l'opportunità di specificare quale ufficio sia quello competente a conservare l'elenco del personale.

In relazione all'articolo 14 va rilevata l'opportunità di inserire una formulazione in base alla quale Socrem espressamente manleva la Città di Torino da qualsivoglia responsabilità per danni. Nel primo comma si suggerisce di sostituire l'espressione "causati nel disimpegno del servizio" con: "nell'espletamento del servizio".

In relazione all'articolo 15 va rilevato che non sussiste regolamentazione espressa delle modalità di verifica e controllo sull'adempimento del contratto, così come di clausole penali.

Sarebbe necessario, quindi, inserire una norma in base alla quale:

- “Il Comune può controllare - sia d’ufficio sia previa segnalazione dell’Agenzia dei Servizi Pubblici Locali sia dei cittadini - l’operato della Società e il rispetto dei tempi e dei modi di effettuazione dei servizi
- Il Comune a tale fine, può eseguire, attraverso propri incaricati, ispezioni mediante accesso ai locali, impianti, strutture nonché verifiche periodiche in ordine alla tenuta della documentazione amministrativo-contabile o all’osservanza delle norme in materia di tutela dell’ambiente, antinquinamento, etc.
- Il Comune può altresì acquisire notizie e informazioni comunque attinenti all’esecuzione del presente contratto di servizio
- Il Comune si obbliga a consentire l’accesso al personale dell’Ente debitamente identificato e a mettere a disposizione i dati richiesti e offre leale collaborazione nell’attività di verifica
- Socrem si obbliga a redigere l’informativa all’utenza di cui all’articolo 13 del D.L.vo 196/2003 indicando la possibilità che i dati personali degli utenti siano comunicati all’Ente in funzione di controllo e ispettive e limitatamente allo svolgimento di tali funzioni-
- il comune si obbliga a eseguire le attività di ispezione e controllo nel pieno rispetto del D.L.vo 196/2003 e delle disposizioni in materia di segreto aziendale e industriale
- resta fermo quanto previsto dall’articolo 72, ultimo comma dello Statuto della Città di Torino in materia di accesso agli atti, notizie e informazioni a favore dell’Agenzia dei Servizi Pubblici Locali del comune di Torino”.

In relazione all’articolo 17 va rilevata l’opportunità di una diversa formulazione della norma inserendo l’espressione “rinuncia” all’espressione “ritiene di poter rinunciare”.